

## **REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DI IDONEO O TRASFERIMENTO DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE E RICERCATORE UNIVERSITARI**

Regolamento per l'espletamento delle procedure per la copertura mediante chiamata di idoneo o trasferimento dei posti vacanti di professore e ricercatore universitari.....	1
Articolo 1 - Oggetto .....	1
Articolo 2 - Definizioni e norme generali .....	1
Articolo 3 - Chiamata di idoneo .....	1
Articolo 4 - Chiamata per trasferimento: avviso di Vacanza.....	2
Articolo 5 - Chiamata per trasferimento: domanda di partecipazione.....	2
Articolo 6 - Chiamata per trasferimento: procedura di valutazione comparativa e criteri generali di valutazione .....	3
Articolo 7 - Chiamata per trasferimento: delibera di accoglimento .....	3
Articolo 8 - Chiamata per trasferimento: atto di nomina .....	4

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 disciplina le procedure di reclutamento mediante trasferimento o chiamata di idoneo, per la copertura dei posti di ruolo vacanti di professori ordinari e associati e di ricercatori.
2. Ai sensi del presente regolamento, salvo diversa specificazione:
  - per professori ordinari si intendono anche quelli straordinari;
  - per Ministero si intende il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - per Scuola si intende IMT Altì Studi Lucca.

### **Articolo 2 - Definizioni e norme generali**

1. Il trasferimento è la procedura diretta alla copertura di posti di ruolo, mediante chiamata di professori o ricercatori in servizio presso altro Ateneo italiano.
2. La chiamata di idoneo è la procedura diretta alla copertura di posti di ruolo, mediante chiamata di candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparative relative a professori associati o ordinari o ricercatori di ruolo, bandite anche da altre sedi universitarie italiane ai sensi della normativa vigente.
3. La chiamata di idoneo e il trasferimento sono attivati, nel rispetto della programmazione pluriennale strategica della Scuola, previa verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie adeguate per la copertura dei nuovi posti di ruolo, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1- ter, lettera e), del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

### **Articolo 3 - Chiamata di idoneo**

1. La chiamata di idoneo è proposta dal Direttore, se del caso avvalendosi del parere di apposita commissione ed eventualmente delle manifestazioni di interesse pervenute alla Scuola a seguito della pubblicazione sul sito web della Scuola e della divulgazione presso la comunità scientifica di riferimento, di

appositi avvisi. La chiamata di idoneo è definita nel rispetto della Programmazione pluriennale strategica, della Pianificazione annuale e del Piano di reclutamento, in coerenza con il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico e con la IMT policy per il reclutamento approvata dal Consiglio Direttivo.

2. Sulla proposta, adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della Scuola, delibera il Consiglio Accademico a maggioranza assoluta dei membri, previa verifica delle disponibilità finanziarie adeguate alla copertura del nuovo posto di ruolo.

3. La nomina è disposta con proprio decreto dal Direttore, che comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento della procedura e il nominativo del docente interessato.

#### **Articolo 4 - Chiamata per trasferimento: avviso di Vacanza**

1. La proposta di attivazione della procedura di trasferimento è formulata dal Direttore e deve contenere: la tempistica, l'Area o le Aree di Ricerca di possibile incardinamento, la fascia di inquadramento, le esigenze scientifico-didattiche cui si intende far fronte con la chiamata e il dettaglio del profilo del candidato, che sono definiti nel rispetto della Programmazione pluriennale strategica, della Pianificazione annuale e del Piano di reclutamento, in coerenza con il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico e con la IMT policy per il reclutamento approvata dal Consiglio Direttivo.

2. La proposta è approvata dal Consiglio Accademico previa verifica delle disponibilità finanziarie adeguate alla copertura del nuovo posto di ruolo.

3. Il Direttore della Scuola, sulla base della deliberazione del Consiglio Accademico, emana specifici avvisi di vacanza relativi alle procedure di trasferimento di cui all'art. 2, con gli elementi contenuti nella proposta di attivazione, che sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I testi integrali dei bandi sono affissi all'Albo Ufficiale e pubblicati sul sito web della Scuola. Dell'avviso è, inoltre, data ampia diffusione presso la comunità scientifica di riferimento.

4. Il bando deve indicare:

- il numero dei posti e la fascia di inquadramento da coprire;
- l'Area di ricerca o le Aree di Ricerca di incardinamento;
- il dettaglio del profilo, anche in termini di esigenze scientifico-didattiche, ivi inclusa l'indicazione del settore scientifico disciplinare;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande.

#### **Articolo 5 - Chiamata per trasferimento: domanda di partecipazione**

1. Possono presentare domanda di trasferimento i professori e i ricercatori universitari che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare indicato o in altro settore, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione e in relazione al profilo bandito. E' condizione di ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio presso la sede di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. Ai fini della determinazione del periodo di servizio, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito ad una chiamata in corso d'anno si intende equivalente ad un intero anno accademico se ha superato i sei mesi di durata.

2. La domanda di partecipazione alla procedura di chiamata per trasferimento, redatta in carta libera, comprende, oltre alla dichiarazione espressa sul rispetto del requisito temporale dei tre anni di permanenza, la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione:

- il curriculum della propria attività didattica e scientifica con indicazione delle pubblicazioni e delle principali esperienze di gestione di attività di ricerca;
- la documentazione che si intende far valere ai fini della valutazione comparativa, tra cui i testi di cinque pubblicazioni selezionate;
- i nominativi di tre referee.

#### **Articolo 6 - Chiamata per trasferimento: procedura di valutazione comparativa e criteri generali di valutazione**

1. Ai fini della procedura di valutazione comparativa, il Consiglio Accademico nomina, su proposta del Direttore, una commissione ("Selection Committee") composta da un minimo due a un massimo di quattro membri, oltre il presidente, scelti tra docenti provenienti da Università italiane ed estere o tra esperti di comprovata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale .
2. La valutazione comparativa dei candidati ai fini del trasferimento è effettuata secondo i seguenti criteri:
  - congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato rispetto al profilo scientifico per cui è indetta la procedura di selezione;
  - originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
  - apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
  - continuità temporale della produzione scientifica;
  - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni (impact factor) e loro diffusione all'interno della comunità scientifica internazionale;
  - ottima conoscenza della lingua inglese per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
1. Costituiscono, in ogni caso, titoli da considerare specificamente nelle valutazioni comparative, tenuto conto del profilo scientifico per cui è indetta la procedura di selezione:
  - l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
  - l'attività didattica svolta anche all'estero;
  - l'organizzazione, la direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca;
  - il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale o internazionale;
  - lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa con contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 230 del 4 novembre 2005;
  - il titolo di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.
3. La valutazione si basa, in ogni caso, su parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Anche nel caso di unico candidato la valutazione è effettuata in conformità alle indicazioni relative al profilo e alle esigenze scientifico-didattiche.
4. Al termine dei lavori la Commissione redige una relazione includente la valutazione comparativa e la sottopone al Consiglio Accademico.

#### **Articolo 7 - Chiamata per trasferimento: delibera di accoglimento**

1. Il Consiglio Accademico, ex art. 9 dello Statuto, delibera sulla chiamata.
2. Qualora il Consiglio Accademico decida di non procedere alla chiamata, la relativa delibera, dovrà esplicitare i motivi, anche in termini di difformità in relazione alle esigenze e al profilo inseriti nell'avviso.

3. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio a un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all'approvazione del CUN.

**Articolo 8 - Chiamata per trasferimento: atto di nomina**

1. La chiamata è disposta con Decreto del Direttore, accertata la regolarità delle procedure seguite.
2. Le nomine per trasferimento sono disposte a decorrere dal 1° novembre successivo ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. In questo caso, l'anticipo di decorrenza può essere disposto sulla base di un accordo tra le Università interessate.
3. Il Decreto è comunicato all'interessato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento e l'esito della procedura è pubblicato sul sito web della Scuola e in avviso sulla Gazzetta Ufficiale.